

## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

### **INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE.**

- 1 Il presente documento contiene le condizioni generali che disciplinano l’Ordine di Acquisto emesso dall’Acquirente nei confronti del Fornitore e avente per oggetto la fornitura di materiale e/o servizi.
- 2 Le presenti Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito CGA) si applicheranno a tutte le vendite di beni e/o forniture di servizi effettuate dal Fornitore (come di seguito definito) a favore dell’Acquirente (come di seguito definito), in esecuzione degli Ordini di Acquisto (come di seguito definiti) che dovessero essere di volta in volta emessi dall’Acquirente, salvo nel caso in cui sia stato sottoscritto tra le Parti uno specifico contratto scritto che disciplini termini e condizioni di fornitura di determinati beni o servizi. In tal caso troveranno applicazione le previsioni dello specifico contratto, limitatamente alle materie da esso disciplinate, in deroga alle presenti CGA. In ogni caso, è fatta salva la previsione di cui all’art. 2 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.
- 3 Qualora ci siano già contratti in essere a normare la regolare fornitura del Fornitore, le presenti CGA non hanno effetto poiché meno dettagliate.
- 4 Le presenti CGA, anche ai sensi dell’art. 1341 c.c., hanno efficacia nei confronti dell’altra parte contrattuale se questa, nel momento della conclusione del contratto, le conosceva o avrebbe dovuto conoscerle usando la normale diligenza. Pertanto, le seguenti CGA troveranno applicazione a prescindere dal loro pedissequo invio o sottoscrizione in occasione dell’emissione di ogni singolo Ordine di Acquisto, intendendosi invero vigenti e applicabili a qualsiasi ordine di Acquisto sino ad eventuale rilascio di nuova versione delle stesse, di cui il Fornitore sarà informato.
- 5 Il presente paragrafo “INTRODUZIONE E AMBITO DI APPLICAZIONE” costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Acquisto.

### **Art. 1 – DEFINIZIONI**

- 1 Parti. Nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto (nel seguito CGA) tutti i riferimenti relativi all’“Acquirente” saranno intesi come fatti alla Swisslog Healthcare Italy S.r.l. S.U., società di diritto italiano consociata del gruppo Swisslog, con sede legale in Via Degli Artigiani, 12 – 12100 Cuneo, e sede commerciale e operativa in Via Taruffi 30/38 – 41053 Maranello (MO), P.IVA e C.F. 00461320046. Tutti i riferimenti relativi al “Fornitore” saranno intesi come fatti al fornitore di materiali e/o servizi. L’Acquirente ed il Fornitore vengono anche definiti individualmente come “Parte” e collettivamente come “Parti”.
- 2 Applicabilità. Il Fornitore accetta di conformarsi a tutti i termini indicati nelle presenti CGA nei limiti della loro applicabilità al materiale e/o servizi forniti, compresa qualsiasi modifica, supplemento, specificazione o altro documento cui si faccia riferimento in queste CGA o nell’Ordine di Acquisto.
- 3 Integrità del documento. Qualsiasi modifica alle presenti CGA non sarà vincolante a meno che non venga approvata espressamente dalle Parti in conformità con l’articolo 2 del presente documento. L’invalidità, in tutto o in parte, di uno qualsiasi dei termini, articoli o paragrafi di queste CGA non si estenderà alla rimanente parte di tali termini, articoli o paragrafi o di qualsiasi altro termine, articolo o paragrafo.

### **Art. 2 – EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACQUISTO E ACCETTAZIONE DELL’ORDINE DI ACQUISTO**

- 1 Emissione degli Ordini di Acquisto. Gli Ordini di Acquisto dovranno essere emessi in forma scritta (inteso che ai fini delle presenti CGA, saranno considerate effettuate in forma scritta le comunicazioni scambiate tra le Parti tramite lettera, fax, posta elettronica o qualsiasi altra forma di corrispondenza commerciale scritta) e dovranno contenere l’indicazione almeno dei seguenti elementi: i) Beni e/o Servizi oggetti del singolo Ordine di Acquisto; ii) quantità, caratteristiche e termini di consegna dei Beni o Servizi; iii) prezzi, modalità e termini di pagamento; iv) eventuali condizioni particolari di acquisto, anche in deroga a queste CGA.

## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

- 2 Accettazione degli Ordini di Acquisto. Gli Ordini di Acquisto diverranno vincolanti per le Parti una volta accettati dal Fornitore mediante comunicazione scritta (Conferma d'Ordine) entro il termine di accettazione indicato dall'Acquirente nell'Ordine di Acquisto ovvero, in mancanza, entro il termine di due giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordine di Acquisto (conferma d'ordine tacita). Le proposte di modifica dell'Ordine, inviate dal Fornitore unitamente alla conferma d'Ordine, non troveranno applicazione se non espressamente accettate dall'Acquirente in forma scritta. In caso di mancata accettazione della proposta di modifica dell'Ordine inviata dal Fornitore, entro il termine di due giorni dalla ricezione di tale proposta di modifica, l'Ordine diverrà vincolante per le Parti secondo le condizioni originariamente previste dall'Ordine dell'Acquirente.
- 3 Qualora un Ordine di Acquisto venga emesso a seguito della sottoposizione di una Proposta Contrattuale (Offerta) da parte del Fornitore, lo stesso diverrà immediatamente vincolante per le Parti al momento dell'invio dell'Ordine di Acquisto al Fornitore senza necessità di ulteriore approvazione di quest'ultimo, a condizione che tale Ordine di Acquisto faccia espresso riferimento a tale Proposta Contrattuale (Offerta).

### **Art. 3 – TERMINI DI CONSEGNA DELLA FORNITURA - ACCETTAZIONE PROVVISORIA DELLA FORNITURA - ACCETTAZIONE FINALE DELLA FORNITURA - TRASFERIMENTO DEL RISCHIO - TRASFERIMENTO DEL TITOLO DI PROPRIETA'**

- 1 Termini di Consegna della Fornitura. I termini di consegna sono da considerarsi vincolanti ed essenziali e nessun ritardo sarà consentito senza la previa approvazione scritta dell'Acquirente (gli effetti derivanti dalla eventuale ritardata consegna vengono trattati all'articolo 18).
- 2 Salvo diversamente concordato per iscritto con l'ufficio acquisti in fase preventiva, i termini di resa sono da intendersi DAP (Incoterms 2020), pertanto la responsabilità dell'integrità del bene sarà di pertinenza del Fornitore fino allo scarico del mezzo di trasporto presso l'Acquirente. Per limitare l'esposizione finanziaria del Fornitore verso i corrieri, mantenendo sempre tale responsabilità, il Fornitore stesso dovrà chiamare e far addebitare la presa esclusivamente ai seguenti corrieri convenzionati (Utilizzare sempre il codice TNT 00039421 – SOLO in caso di ingombri superiori a 2300mm utilizzare il codice DHL 110000213). Deroche a questo processo dovranno essere concordate con Swisslog Healthcare Italy Srl precedentemente all'invio, pena il mancato pagamento dei trasporti su acquisto in fattura.
- 3 Accettazione Provvisoria della Fornitura. L'Accettazione Provvisoria della Fornitura avviene quando si sono verificate le seguenti condizioni:
  - la Fornitura deve aver superato positivamente tutti i test di controllo;
  - la Fornitura non deve presentare difetti;
  - la documentazione compresa nella Fornitura è stata consegnata ed accettata dall'Acquirente.
- 4 Accettazione Finale della Fornitura. L'Accettazione finale della Fornitura avviene quando sono stati ottemperati i seguenti punti:
  - si sono verificate tutte le condizioni previste per l'Accettazione Provvisoria, di cui al precedente punto;
  - tutte le non conformità incluse nell'“Elenco Pendenze” sono state risolte ed accettate dall'Acquirente.
- 5 Trasferimento del rischio. A prescindere dal termine di resa concordato, il rischio di perdita o di danni alla Fornitura passa dal Fornitore all'Acquirente alla data dell'Accettazione Provvisoria. Se la Fornitura o parte di essa è danneggiata, smarrita o sottratta prima dell'Accettazione Provvisoria, il Fornitore deve prontamente sostituire od integrare la stessa senza costi aggiuntivi per l'Acquirente.
- 6 Trasferimento del titolo di proprietà della Fornitura (materiali). Il trasferimento del titolo di proprietà passa dal Fornitore all'Acquirente alla prima delle seguenti date: la data in cui è stato effettuato il

## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

pagamento per tale Fornitura oppure la data di Accettazione Definitiva della Fornitura oppure la data in cui termina il Contratto per qualsiasi motivo diverso dalla conclusione per inadempienza dell'Acquirente.

- 7 Il Fornitore deve indennizzare e sostenere prontamente l'Acquirente contro tutti i reclami, richieste, cause, ipoteche o danni che sorgono da qualsiasi difetto nel titolo di proprietà della Fornitura o parte di essa.
- 8 Trasferimento del titolo di proprietà dei servizi. Il trasferimento del titolo di proprietà dei servizi avverrà nel momento in cui i servizi stessi saranno stati eseguiti. Se oggetto del servizio è la fornitura di un progetto o, comunque, di un elaborato cartaceo, il passaggio del titolo avverrà alla sua approvazione da parte dell'Acquirente.

### **Art. 4 – FORNITURA DEI MATERIALI – LOGHI DEL FORNITORE – IMBALLAGGIO**

- 1 Fornitura dei materiali. Il Fornitore garantisce che tutti i materiali forniti in relazione all'Ordine di Acquisto sono: a) conformi a tutte le caratteristiche, agli standard, alle specifiche (costruttive, funzionali e prestazionali) e alle indicazioni richieste dall'Ordine di Acquisto ed alla Legge Applicabile; b) nuovi e privi di materiale riciclato a meno di preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.
- 2 L'Acquirente avrà il diritto di verificare la qualità, l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti dei materiali forniti dal Fornitore che, comunque, resta responsabile dei materiali stessi. Il ricevimento dei materiali da parte dell'Acquirente, in ogni caso, non pregiudica i diritti che questo si riserva di avanzare in sede di controllo e/o collaudo.
- 3 Loghi del Fornitore. Se non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto o in altri accordi per iscritto, nessun logo commerciale del Fornitore potrà essere apposto a qualsiasi parte od elemento della Fornitura, eccezion fatta per le targhette identificative espressamente prescritte dalla Legge Applicabile (ad es. la marchiatura CE delle apparecchiature). In caso di inosservanza di questa clausola, sarà facoltà dell'Acquirente richiedere la rimozione di tutti i loghi a cura e spese del Fornitore.
- 4 Imballaggio. Per l'imballaggio e la marcatura del materiale, se non specificato nell'Ordine di Acquisto o in istruzioni condivise, ci si dovrà riferire alla prassi commerciale ed alle norme della Legge Applicabile, in modo tale che il materiale risulti imballato in modo adeguato in relazione alla natura del materiale stesso e protetto da qualsiasi danno durante il trasporto. Il Fornitore sarà ritenuto responsabile e dovrà rimborsare qualsiasi danno verificatosi in connessione ai suddetti eventi entro i limiti della sua competenza. Il materiale che, a causa della sua dimensione o del suo peso non potesse essere imballato, dovrà essere caricato in adeguati contenitori, piattaforme o traverse sufficientemente resistenti da permettere di caricare e scaricare in sicurezza. I veicoli che, raggiunta la propria destinazione, presentino difficoltà nello scarico, potranno essere rimandati al loro punto di partenza.

### **Art. 5 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001 E CODICE ETICO**

- 1 In relazione al Contratto, il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che il Committente ha adottato un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ed un Codice Etico e dichiara di averne preso visione.
- 2 Il Fornitore dichiara di osservare i principi indicati nella Parte Generale del Modello di Organizzazione e Gestione e nel Codice Etico, il quale costituisce parte integrante del Modello. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a non porre in essere alcuna condotta che possa esporre l'Acquirente al rischio di applicazione delle sanzioni previste dal predetto Decreto legislativo.
- 3 L'inosservanza di tali obblighi, anche da parte di un proprio incaricato (lavoratore subordinato, in somministrazione o collaboratore), costituisce grave inadempimento contrattuale ex art. 1455 c.c. e legittima l'Acquirente a risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni a tutela dei diritti dell'Acquirente da esercitarsi nelle sedi

## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

competenti.

- 4 Ove il Fornitore abbia anche adottato un proprio Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001 e/o un Codice etico, le Parti si impegnano a rispettare i principi e le regole comportamentali previsti nei reciproci Modelli di Organizzazione e Gestione e/o Codici etici.

### **Art. 6 – PREZZI**

- 1 Il prezzo della Fornitura dovrà essere indicato nell’Ordine di Acquisto.
- 2 Se non diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, il Prezzo costituisce l’unico diritto acquisito del Fornitore a compenso per la sua esecuzione dell’ordine.
- 3 Se non diversamente specificato nell’Ordine di Acquisto, tutti i prezzi sono fissi e non saranno soggetti ad alcuna modifica, anche in caso di aumento dei prezzi del materiale e di incremento nei costi di produzione per qualsiasi causa o eventualità, inclusa la forza maggiore, dalla data dell’Ordine di Acquisto fino al totale adempimento dell’Ordine di Acquisto o di risoluzione dello stesso.
- 4 L’Acquirente non accetta alcuna richiesta di addebito di costi di transazione, spese bancarie o affini se non espressamente concordate in contratto dedicato.

### **Art. 7 – TERMINI DI PAGAMENTO**

- 1 Il Prezzo del bene deve essere pagato in accordo a quanto esposto dall’Ordine di Acquisto.
- 2 I pagamenti per la Fornitura non presuppongono l’implicita accettazione della Fornitura stessa e non implicano una rinuncia ai diritti dell’Acquirente previsti dall’Ordine, dal Contratto o dalla Legge applicabile.

### **Art. 8 – MODIFICHE E RECLAMI (“CLAIM”)**

1 Modifiche da parte del Fornitore. Il Fornitore non deve eseguire alcuna modifica alla Fornitura senza aver prima ricevuto un consenso in forma scritta dell’Acquirente. Il Fornitore, qualora ravvisasse la necessità o l’opportunità di modifiche nel progetto, dovrà notificarlo per iscritto all’Acquirente, prima dell’esecuzione dei lavori, a pena di decadenza di qualsiasi eccezione.

2 Modifiche da parte dell’Acquirente. L’Acquirente ha diritto a richiedere modifiche della Fornitura a seguito di un Ordine di Modifica da concordare tra le Parti e da formalizzare al Fornitore. L’Ordine di Modifica dovrà essere emesso dall’Acquirente in forma scritta e dovrà presentare in dettaglio, eventualmente facendo riferimento all’Ordine originario o ad altro documento intercorso tra le parti, l’oggetto della modifica, gli eventuali effetti sulle tempistiche, sulle Garanzie, sul Prezzo di Contratto e su qualsiasi altro aspetto contrattualmente rilevante. Un’estensione del tempo di consegna sarà riconosciuta solo in quelle circostanze in cui il cambiamento nella Fornitura influenzerà il raggiungimento di Scadenze nell’iter della Fornitura.

3 Il Fornitore deve immediatamente procedere all’esecuzione di una modifica disposta per iscritto dall’Acquirente, ancorché il corrispondente Ordine di Modifica non sia stato ancora finalizzato in tutti i suoi dettagli.

4 Reclami (“Claim”) da parte del Fornitore. Ogni reclamo da parte del Fornitore deve essere presentato all’Acquirente in forma scritta, entro quindici (15) giorni (di seguito il “Periodo Applicabile”) dal verificarsi dell’evento che ha provocato il reclamo stesso.

5 Ogni reclamo dovrà essere documentato con riferimento alla disposizione contrattuale sottostante al reclamo stesso, dettagliando i necessari supporti alla richiesta economica oppure di estensione dei tempi di consegna, fermo restando che un’estensione di tempo sarà riconosciuta solo in quelle circostanze dove l’evento all’origine del reclamo influenzerà il raggiungimento di

## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

scadenze nell'iter del Fornitura. Qualora non venga presentato un reclamo in forma scritta, nel Periodo Applicabile, tale reclamo è considerato come rinunciato in modo incondizionato ed integrale.

6 L'Acquirente deve verificare ogni reclamo presentato dal Fornitore in un periodo ragionevole e notificare al Fornitore in forma scritta il proprio riscontro.

7 Reclami (“Claim”) da parte dell'Acquirente. Previa notifica al Fornitore ed adeguata giustificazione con riferimento alla disposizione contrattuale sottostante al reclamo stesso, l'Acquirente ha diritto di trattenere dai pagamenti dovuti al Fornitore gli importi relativi ad eventuali reclami derivanti da parziali o totali inadempimenti da parte del Fornitore in relazione all'Ordine di Acquisto.

8 L'Acquirente può inoltre optare di accettare un'inadempienza, quale ad esempio un Difetto, o qualsiasi altra non conformità, a fronte di un'equa riduzione del Prezzo di Contratto in ragione del valore ridotto della Fornitura, da concordare con il Fornitore.

9 Per maggiori dettagli in merito si rimanda la Manuale Qualità Fornitore.

### **Art. 9 - RIMEDI**

1 Obbligo del Fornitore al rimedio. L'Acquirente ha diritto di richiedere al Fornitore il rimedio immediato ad ogni eventuale inadempienza del Fornitore, quali ad es. Difetti, o qualsiasi altra non conformità dei Beni o dei Servizi rispetto a quanto previsto nel singolo contratto di fornitura, ed il costo del rimedio dell'inadempienza sarà integralmente a carico del Fornitore

2 Diritto dell'Acquirente al rimedio. Se, dopo aver ricevuto dall'Acquirente la notifica dell'esistenza di un Difetto o di qualsiasi altra non conformità dei Beni e dei Servizi, il Fornitore non inizia tempestivamente a porvi rimedio, oppure non completa le azioni di rimedio con la necessaria diligenza e/o in un periodo ragionevole di tempo, l'Acquirente ha il diritto, previo un preavviso al Fornitore di cinque (5) giorni, di prendersi direttamente in carico le azioni di rimedio.

3 In tal caso, il Fornitore dovrà rimborsare l'Acquirente tutti i relativi costi diretti sostenuti di conseguenza, compresi ragionevoli oneri di gestione. L'assunzione di tali azioni di rimedio da parte dell'Acquirente e/o del Cliente finale non solleva il Fornitore dai propri obblighi di garanzia.

4 Diritto dell'Acquirente a rifiutare la Fornitura. Se il Difetto o la non conformità dei Beni o dei Servizi sono così significative da impedire o pregiudicare l'utilizzo della Fornitura o di parte di essa per lo scopo previsto, oppure nel caso in cui, a causa del Difetto o della non conformità, il costo di esercizio e/o manutenzione della Fornitura possano aumentare in modo significativo, l'Acquirente può rifiutare la Fornitura e reclamare la restituzione del Prezzo di Contratto. Qualora il Cliente finale risolva il proprio contratto con l'Acquirente a causa di tali Difetti, o di altra non conformità, l'Acquirente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempienza del Fornitore.

5 Per maggiori dettagli in merito si rimanda la Manuale Qualità Fornitore.

### **Art. 10 - CLAUSOLA PENALE – RITARDATA CONSEGNA E DIFETTI DELLA FORNITURA**

1 Il Fornitore riconosce e prende atto che i termini di consegna previsti dall'Ordine di Acquisto devono ritenersi in ogni caso essenziali e che, in conseguenza di un qualsivoglia ritardo, l'Acquirente subirà dei danni.

2 Penale per ritardata consegna. Nel caso in cui il Fornitore non raggiunga una Scadenza intermedia o finale per propria esclusiva responsabilità, il Fornitore stesso potrà essere soggetto

## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

al pagamento di una penale per ritardata consegna in ragione dell'entità del ritardo, secondo quanto eventualmente specificato dall'Ordine di Acquisto, salvo il risarcimento del maggior danno.

3 Salvo diversa specificazione, la penale per ritardata consegna ammonta al 3% del valore della Fornitura per ogni giorno lavorativo di ritardo, sino ad un massimo del 50%. Al raggiungimento di quest'ultima soglia, l'Acquirente si riserva il diritto di rifiutare la Fornitura, salvo ogni diritto risarcitorio conseguente.

4 La mancata consegna e la consegna con difetto sono entrambe considerate come ritardata consegna.

### **Art. 11 - RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE**

1 Riservatezza. Il Fornitore e il proprio personale dovranno mantenere riservata e non divulgare a terze parti l'Informazione Proprietaria, salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Acquirente. Il Fornitore accetta di utilizzare ogni Informazione Proprietaria solo per condurre affari con l'Acquirente, secondo le modalità contemplate nel presente articolo e ne limiterà la divulgazione unicamente al proprio personale che abbia necessità di conoscerle ai fini dell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto, vincolando tale personale ai medesimi obblighi di riservatezza, previa sottoscrizione di apposito accordo, se ciò richiesto da parte dell'Acquirente.

2 Informazioni non riservate. Le Parti concordano che i precedenti obblighi del Fornitore nei confronti dell'Informazione Proprietaria non sono applicabili alle informazioni che siano di pubblico dominio prima della loro ricezione da parte del Fornitore, oppure siano già note al Fornitore, prima della rivelazione da parte dell'Acquirente.

3 Informazioni del Fornitore. A meno che non diversamente specificato nell'Ordine d'Acquisto, ogni informazione rivelata dal Fornitore all'Acquirente potrà essere considerata divulgabile senza obblighi di riservatezza a carico dell'Acquirente, e l'Acquirente avrà il diritto di usare e divulgare tale informazione senza alcun compenso oltre a quello eventualmente specificato nell'Ordine di Acquisto.

4 Diritti di Proprietà Intellettuale. Il Fornitore accetta di trasferire all'Acquirente senza compenso ulteriore rispetto a quello eventualmente specificato nell'Ordine di Acquisto, l'intero diritto, titolo, proprietà ed interesse, in ogni parte del mondo, relativo a: a) tutta l'Informazione Tecnica specificamente prodotta dal Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto; b) tutta la Proprietà Intellettuale specificamente derivante dalle attività del Fornitore nell'esecuzione dell'Ordine di Acquisto.

5 L'Informazione Tecnica e la Proprietà Intellettuale relative all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto e tutelabili con il diritto d'autore o con brevetti apparterranno esclusivamente all'Acquirente. Il Fornitore inoltre concorda di informare ed assistere l'Acquirente con ogni mezzo appropriato al fine di ottenere una adeguata protezione legale in relazione all'Informazione Tecnica ed alla Proprietà Intellettuale trasferita all'Acquirente.

6 Pubblicità. Senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, il Fornitore non dovrà scattare o pubblicare alcuna fotografia né alcuna informazione inerente il Sito di installazione, oppure l'oggetto dell'Ordine di Acquisto oppure riguardante le sue relazioni commerciali con l'Acquirente, ad eccezione di quanto richiesto dalla Legge Applicabile nel caso di ingiunzioni o disposizioni delle pubbliche autorità. In questo caso, il Fornitore dovrà informare prontamente l'Acquirente e dovrà cooperare con questo al fine di assicurare la più appropriata confidenzialità.

7 Trattamento dei Dati Personali Del Fornitore. L'Acquirente dichiara che ogni dato soggetto a tutela della privacy fornito dal Fornitore in relazione all'esecuzione dell'Ordine di Acquisto verrà

## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

trattato per i soli scopi relativi all'esecuzione dello stesso Ordine di Acquisto e in conformità al D.Lgs. 196/2003 e al GDPR 2016/67.

### **Art. 12 - SOSPENSIONE**

1 L'Acquirente, in qualsiasi momento, può ordinare al Fornitore di sospendere l'esecuzione della Fornitura o di parte di essa, mediante notifica scritta. Tale sospensione proseguirà per il periodo specificato nella notifica stessa. In qualsiasi momento dopo la data effettiva di sospensione, l'Acquirente può richiedere al Fornitore di riprendere l'esecuzione del Lavoro o qualsiasi parte di esso.

2 Obblighi del Fornitore durante la sospensione. A seguito della ricezione della notifica di sospensione, il Fornitore deve interrompere prontamente l'esecuzione della Fornitura nell'ambito specificato nella notifica di sospensione ed intraprendere tutte le altre azioni per minimizzare i costi alla sospensione stessa quali, ad esempio:

- non stipulare ulteriori ordini o subcontratti per materiali, servizi o impianti in relazione alla parte sospesa del Fornitura;
- compiere ogni sforzo per ottenere la sospensione di tutti i subcontratti e subforniture relative alla parte di Fornitura sospesa, a condizioni soddisfacenti per l'Acquirente;
- continuare a custodire e mantenere la Fornitura, comprese le parti oggetto della sospensione.

3 Diritti del Fornitore durante la sospensione. Salvo i casi di sospensione dell'Acquirente per inadempienza del Fornitore o per Forza Maggiore, l'Acquirente deve rimborsare al Fornitore tutti i costi direttamente attribuibili alla sospensione, a condizione che gli stessi siano congrui, giustificati e documentati in forma scritta.

4 Il Fornitore non ha diritto ad altri pagamenti o compensi durante il periodo di sospensione o come conseguenza della sospensione.

5 Revoca della sospensione. L'Acquirente potrà in ogni momento revocare in tutto o in parte la sospensione, mediante notifica al Fornitore, specificando la data effettiva della revoca. Il Fornitore, quindi, riprenderà l'esecuzione del lavoro, a partire dalla data effettiva specificata nella revoca notificata.

### **Art. 13 – RECESSO E RISOLUZIONE**

1 Recesso. L'Acquirente avrà sempre il diritto di recedere dall'Ordine di Acquisto e dovrà comunicare tale decisione al Fornitore con un preavviso di 5 giorni. In tal caso il Fornitore deve interrompere immediatamente l'esecuzione della Fornitura.

2 Una volta esercitato il recesso dall'Ordine di Acquisto, l'Acquirente e il Fornitore potranno negoziare eventuali spese di recesso (di seguito "Spese") in cui sia necessariamente incorso il Fornitore come diretta conseguenza del recesso. Tali spese dovranno essere congrue, giustificate e documentate e dovranno essere considerate come unica e finale compensazione dovuta al Fornitore a seguito del recesso. L'Acquirente ha diritto di ricevere la consegna di qualsiasi parte della Fornitura completata od iniziata prima della risoluzione e il Fornitore deve consegnare detta parte senza alcun diritto di pegno od impegno di spesa di alcun tipo. Per il periodo durante il quale il materiale sopra menzionato rimarrà fisicamente presso gli stabilimenti del Fornitore, il Fornitore sarà ritenuto direttamente responsabile per la sua buona conservazione e custodia.

### **Art. 14 - FORZA MAGGIORE**

## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

1 Le obbligazioni del Fornitore e dell'Acquirente derivanti dall'Ordine di Acquisto e dalle presenti CGA saranno considerate sospese nell'ipotesi in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore. Tale sospensione sarà efficace per l'intera durata di tale evento.

2 Per “Forza Maggiore” si intende ogni evento inevitabile ed al di fuori dal controllo delle Parti, che impedisca ad una o ad entrambe le Parti di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali, quali: disastri naturali, scioperi nazionali, serrate, guerre, pandemie, ostilità, rivolte, embarghi, rischi nucleari, provvedimenti restrittivi dell'autorità.

3 La Parte che intenda invocare la Forza Maggiore dovrà notificare tale intenzione all'altra Parte per iscritto entro i 3 giorni successivi dal verificarsi dell'evento e dovrà confermarla entro i successivi 7 giorni mediante documentazione certificata dalle competenti autorità. Entro 3 giorni dalla cessazione dell'evento di Forza Maggiore, la stessa Parte dovrà notificare all'altra Parte la fine di tale evento.

4 La Parte impossibilitata ad eseguire le proprie obbligazioni a causa del verificarsi dei citati eventi dovrà fornire all'altra Parte la massima collaborazione per ridurre i danni conseguenti a tali eventi. Le Parti sono obbligate a compiere quanto ragionevolmente necessario per evitare o ridurre le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore.

5 A meno che non diversamente specificato nell'Ordine di Acquisto, il Fornitore non ha diritto a compenso per i costi aggiuntivi sostenuti a causa di un evento di Forza Maggiore. Inoltre, qualora il Fornitore dovesse richiedere un'estensione dei tempi di consegna in conseguenza all'evento di Forza Maggiore, il Fornitore dovrà produrre ragionevoli evidenze, che dimostrino come detto evento abbia effettivamente condizionato le possibilità di ottemperare alle scadenze intermedie e finali previste dal programma lavori concordato.

### **Art. 15 - LEGGE APPLICABILE – FORO COMPETENTE**

1 Le presenti CGA, gli Ordini di Acquisto e i Contratti stipulati ai sensi delle presenti CGA, saranno regolati ed interpretati ai sensi in conformità con il diritto sostanziale italiano e saranno sottoposti alla legge italiana, con esclusione di qualsiasi legge di conflitto. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Vendita Internazionale di Merci (CISG).

2 Le Parti concordano che qualsiasi controversia o pretesa derivante o connessa alle presenti CGA, ad un contratto concluso tra le Parti ai sensi delle presenti CGA (includere senza limitazione alcuna, le controversie relative a responsabilità extracontrattuale) sarà devoluta esclusivamente alla giurisdizione italiana e alla competenza esclusiva del Tribunale di Cuneo, Italia.

Letto, confermato sottoscritto il.....

Il Fornitore

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli Artt.1341-1342 c.c., il Fornitore dichiara di aver attentamente preso visione e di approvare espressamente i seguenti articoli contenuti nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto:



## **“CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO”**

- Art. 1 (Definizioni)
- Art. 2 (2) e (3) (Accettazione dell'Ordine di Acquisto)
- Art. 3 (Termini di consegna della Fornitura – Accettazione Provvisoria della Fornitura – Accettazione Finale della Fornitura – Trasferimento del rischio– Trasferimento del titolo di proprietà)
- Art 5 (Modello di Organizzazione e Gestione Ex D.Lgs. 231/2011 e Codice Etico)
- Art. 8 (3) (Prezzi)
- Art. 7 (2) (Termini di pagamento)
- Art 8 (3) (Reclami – “Claim”)
- Art. 10 (Ritardata consegna – Penalità)
- Art. 13 (Risoluzione)
- Art. 14 (Forza Maggiore)
- Art. 15 (Legge Applicabile - Foro competente)

Il Fornitore

.....